

EMENDAMENTI 001-078

presentati dalla Commissione per lo sviluppo

Relazione

Michèle Striffler

A7-0158/2013

Corpo volontario europeo di aiuto umanitario - Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario

Proposta di regolamento (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La solidarietà è un valore fondamentale dell'Unione ed esiste il potenziale per sviluppare ulteriormente i mezzi di espressione della solidarietà dei cittadini dell'Unione con le popolazioni di paesi terzi esposte a crisi causate dall'uomo o a catastrofi naturali o da queste colpite.

Emendamento

(1) La solidarietà è un valore fondamentale dell'Unione ed esiste il potenziale per sviluppare ulteriormente i mezzi di espressione della solidarietà dei cittadini dell'Unione con le popolazioni di paesi terzi esposte a crisi causate dall'uomo o a catastrofi naturali o da queste colpite.

Inoltre l'Unione europea, collettivamente, è il principale donatore di aiuto umanitario al mondo, dal momento che fornisce circa il 50% degli aiuti umanitari mondiali.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il volontariato è un'espressione concreta e visibile di solidarietà, che

Emendamento

(2) Il volontariato è un'espressione concreta e visibile di solidarietà, che

permette alle persone di mettere conoscenze, competenze e tempo al servizio di altri esseri umani, senza porre il lucro come primario interesse.

permette alle persone di mettere conoscenze, competenze, *esperienza* e tempo al servizio di altri esseri umani, senza porre il lucro come primario interesse. *Nel quadro dell'Iniziativa prevista nel presente regolamento, l'obiettivo specifico del volontariato è di contribuire a migliorare la capacità di risposta dell'Unione alle crisi umanitarie e a rafforzare la capacità e la resilienza delle comunità vulnerabili o afflitte da calamità nei paesi terzi.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) È necessario sia sensibilizzare maggiormente i cittadini dell'Unione all'aiuto umanitario che aumentarne la visibilità, dato che detto aiuto è spesso messo in ombra da quello di altre organizzazioni internazionali. Se da un lato il volontariato è in aumento per numerose attività, dall'altro vi è ancora un forte bisogno di sensibilizzazione nonché un importante potenziale di sviluppo, fra i cittadini dell'Unione, della solidarietà nei confronti delle vittime di crisi e catastrofi nei paesi terzi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L'aiuto umanitario dell'Unione è fornito in situazioni in cui intervengono anche altri strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e alla protezione civile. "EU Aid Volunteers" deve operare in modo coerente e complementare con le politiche e gli strumenti rilevanti per fare un uso più efficace possibile di tali strumenti,

(4) L'aiuto umanitario dell'Unione è fornito in situazioni in cui intervengono anche altri strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e alla protezione civile. *L'Iniziativa* "EU Aid Volunteers" deve operare in modo coerente e complementare con le politiche e gli strumenti rilevanti per fare un uso più efficace possibile di tali

promuovendo sistematicamente, al tempo stesso, i principi umanitari e gli obiettivi di sviluppo a lungo termine. Per coordinare la risposta dell'Unione alle crisi umanitarie nei paesi terzi devono essere perseguite sinergie fra le azioni di "EU Aid Volunteers" e il meccanismo di protezione civile dell'Unione, il Centro di risposta alle emergenze istituito con decisione XX/XXXX, il SEAE e le delegazioni dell'UE.

strumenti **e di evitare sovrapposizioni**, promuovendo sistematicamente, al tempo stesso, i principi umanitari e gli obiettivi di sviluppo a lungo termine. Per coordinare la risposta dell'Unione alle crisi umanitarie nei paesi terzi devono essere perseguite sinergie fra le azioni **e l'iniziativa** "EU Aid Volunteers", **in particolare con la politica di aiuto umanitario dell'Unione, la politica di cooperazione allo sviluppo** e il meccanismo di protezione civile dell'Unione, il Centro di risposta alle emergenze istituito con decisione XX/XXXX, il SEAE e le delegazioni dell'UE, **gli operatori regionali e locali e le organizzazioni internazionali**.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La quantità, l'entità e la complessità delle crisi umanitarie nel mondo sono considerevolmente aumentate nel corso degli anni, provocando una domanda crescente di operatori umanitari per l'apporto di una risposta efficace, efficiente e coerente e per il sostegno alle comunità locali dei paesi terzi al fine di renderle meno vulnerabili e di rafforzarne la resilienza alle catastrofi.

Emendamento

(5) La quantità, l'entità e la complessità delle crisi umanitarie nel mondo, **che siano queste di origine naturale o causate dall'uomo**, sono considerevolmente aumentate nel corso degli anni, **una tendenza che purtroppo è destinata a continuare**, provocando una domanda crescente di operatori umanitari per l'apporto di una risposta **immediata**, efficace, efficiente e coerente e per il sostegno alle comunità locali dei paesi terzi al fine di renderle meno vulnerabili e di rafforzarne la resilienza alle catastrofi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I volontari possono rafforzare le azioni di aiuto umanitario e possono contribuire alla professionalità dell'aiuto umanitario quando sono adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, per

Emendamento

(6) I volontari possono rafforzare le azioni di aiuto umanitario e possono contribuire alla professionalità dell'aiuto umanitario quando sono adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, per

garantire che possiedano le necessarie capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le popolazioni in stato di necessità.

garantire che possiedano le necessarie capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le popolazioni in stato di necessità, e quando beneficiano di un sostegno o di un inquadramento adeguati nel luogo in cui si esercita il volontariato, **a condizione che possano contare su un sostegno e un inquadramento adeguati nel luogo in cui si esercita il volontariato.**

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) In Europa e in tutto il mondo esistono programmi di volontariato incentrati sulla mobilitazione nei paesi terzi. Si tratta spesso di programmi nazionali che vertono principalmente o esclusivamente su progetti di sviluppo. "EU Aid Volunteers" dovrebbe pertanto evitare di essere un doppione e dovrebbe apportare un valore aggiunto fornendo l'opportunità ai volontari di dare un contributo comune alle azioni di aiuto umanitario, rafforzando così la cittadinanza europea attiva e promuovendo la cooperazione transnazionale delle organizzazioni esecutive che partecipano agli interventi del Corpo.

Emendamento

(7) In Europa e in tutto il mondo esistono programmi di volontariato incentrati sulla mobilitazione nei paesi terzi. Si tratta spesso di programmi nazionali che vertono principalmente o esclusivamente su progetti di sviluppo. "EU Aid Volunteers" dovrebbe pertanto evitare di essere un doppione e dovrebbe apportare un valore aggiunto fornendo ai volontari l'opportunità di dare un contributo comune alle azioni di aiuto umanitario, rafforzando così la cittadinanza europea attiva, promuovendo la cooperazione transnazionale delle organizzazioni esecutive che partecipano agli interventi del Corpo, **diffondendo quindi nel mondo un'immagine positiva dell'Unione, e promuovendo l'interesse per i progetti umanitari paneuropei.**

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'attuale panorama del volontariato umanitario presenta delle carenze che "EU Aid Volunteers" può colmare, mobilitando volontari dai profili giusti al momento giusto e nel luogo giusto. Questo risultato può essere raggiunto, in particolare,

Emendamento

(8) L'attuale panorama del volontariato umanitario presenta delle carenze che **l'iniziativa** "EU Aid Volunteers" può colmare, mobilitando volontari dai profili giusti al momento giusto e nel luogo giusto. Questo risultato può essere

prevedendo norme europee sull'individuazione e la selezione di volontari nel settore umanitario, parametri concordati di formazione e preparazione alla mobilitazione, migliori registri di volontari potenziali individuati in base alle esigenze sul campo e opportunità, per i volontari, di contribuire alle operazioni umanitarie non solo con la mobilitazione, ma anche con un sostegno amministrativo e attività di volontariato on-line.

raggiunto, in particolare, prevedendo norme europee sull'individuazione e la selezione di volontari nel settore umanitario, parametri concordati di formazione e preparazione alla mobilitazione, migliori registri di volontari potenziali individuati in base alle esigenze sul campo e opportunità, per i volontari, di contribuire alle operazioni umanitarie non solo con la mobilitazione, ma anche con un sostegno amministrativo e attività di volontariato on-line.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) La protezione e la sicurezza dei volontari devono rimanere di primaria importanza.

Emendamento

(9) ***Una formazione adeguata nonché*** la protezione e la sicurezza dei volontari devono rimanere di primaria importanza. ***I volontari non devono essere assegnati a missioni in cui la sicurezza desta preoccupazione.***

Emendamento 10

Proposta di decisione Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'Unione effettua le azioni di aiuto umanitario in partenariato con organizzazioni esecutive. Tali organizzazioni devono svolgere un ruolo significativo nella realizzazione dell'iniziativa EU Aid Volunteers, per garantire la responsabilizzazione degli operatori sul campo e per massimizzare la potenziale presa delle azioni del Corpo. L'Unione dovrebbe affidare alle organizzazioni esecutive soprattutto l'individuazione, la selezione, la preparazione e la mobilitazione dei Volontari europei per l'aiuto umanitario conformemente alle norme stabilite dalla Commissione. La Commissione dovrebbe a

Emendamento

(10) L'Unione effettua le azioni di aiuto umanitario in partenariato con organizzazioni esecutive. Tali organizzazioni devono svolgere un ruolo significativo nella realizzazione dell'iniziativa EU Aid Volunteers, per garantire la responsabilizzazione degli operatori sul campo e per massimizzare la potenziale presa delle azioni del Corpo. L'Unione dovrebbe affidare alle organizzazioni esecutive soprattutto l'individuazione, la selezione, la preparazione e la mobilitazione dei Volontari europei per l'aiuto umanitario, ***nonché il seguito durante e dopo le missioni,*** conformemente alle norme

sua volta, se necessario, poter far ricorso a volontari ben formati e preparati a fini di mobilitazione.

stabilite dalla Commissione. La Commissione dovrebbe a sua volta, se necessario, poter far ricorso a volontari ben formati e preparati a fini di mobilitazione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il volontariato nel settore dell'aiuto umanitario può aiutare i giovani a mantenersi attivi, può contribuire al loro sviluppo personale e alla sensibilizzazione interculturale, e può migliorare le loro competenze e le loro possibilità di impiego in un'economia globale. Può quindi contribuire all'iniziativa "Opportunità per i giovani" e a una serie di altri obiettivi chiave dell'Unione, quali l'inclusione sociale, l'occupazione, la cittadinanza attiva, l'istruzione e lo sviluppo delle competenze.

Emendamento

(12) Il volontariato nel settore dell'aiuto umanitario può aiutare i giovani a mantenersi attivi, può contribuire al loro sviluppo personale e alla sensibilizzazione interculturale, e può migliorare le loro competenze e le loro possibilità di impiego in un'economia globale. Può quindi contribuire all'iniziativa "Opportunità per i giovani" e a una serie di altri obiettivi chiave dell'Unione, quali l'inclusione sociale, l'occupazione, la cittadinanza attiva, l'istruzione e lo sviluppo delle competenze, ***nonché a sostenere il volontariato quale espressione concreta della solidarietà europea nei confronti delle persone colpite da crisi umanitarie, promuovendo in tal modo i valori e i principi dell'Unione.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) In base ai principi dell'Unione di parità di opportunità e di non discriminazione, devono poter impegnarsi come cittadini attivi tutti i cittadini dell'Unione e quelli che vi risiedono legalmente a lungo termine, di qualsiasi età ed estrazione sociale. Tenuto conto delle specifiche sfide del contesto umanitario, i partecipanti a "EU Aid Volunteers" devono aver compiuto 18 anni.

Emendamento

(13) In base ai principi dell'Unione di parità di opportunità e di non discriminazione, devono poter impegnarsi come cittadini attivi tutti i cittadini dell'Unione e quelli che vi risiedono legalmente a lungo termine, di qualsiasi età ed estrazione sociale. Tenuto conto delle specifiche sfide del contesto umanitario, i partecipanti ***all'Iniziativa*** "EU Aid Volunteers" devono aver compiuto 18 anni.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) È opportuno che le azioni dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers" siano condotte tenendo conto delle raccomandazioni figuranti nell'Agenda politica per il volontariato in Europa (PAVE) nonché dei lavori delle organizzazioni europee di volontariato internazionale e del programma delle Nazioni Unite per i volontari.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) "EU Aid Volunteers" deve sostenere le organizzazioni locali di aiuto umanitario nei paesi terzi. Le sue attività devono rafforzare la capacità delle organizzazioni d'accoglienza di far fronte alle crisi umanitarie e di gestire professionalmente i Volontari europei per l'aiuto umanitario, di utilizzare efficacemente le loro conoscenze e competenze e di garantire che i contributi dei volontari abbiano un impatto sostenibile sulle comunità locali, assistendo così le popolazioni in stato di necessità colpite da crisi umanitarie, che sono i beneficiari finali dell'aiuto umanitario dell'Unione.

(15) ***L'Iniziativa "EU Aid Volunteers"*** deve sostenere le organizzazioni locali di aiuto umanitario nei paesi terzi. Le sue attività devono rafforzare la capacità delle organizzazioni d'accoglienza di far fronte alle crisi umanitarie e di gestire professionalmente i Volontari europei per l'aiuto umanitario, di utilizzare efficacemente le loro conoscenze e competenze e di garantire che i contributi dei volontari abbiano un impatto sostenibile sulle comunità locali, assistendo così le popolazioni in stato di necessità colpite da crisi umanitarie, che sono i beneficiari finali dell'aiuto umanitario dell'Unione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) È opportuno che il presente regolamento stabilisca, per l'intera durata

dello strumento, una dotazione finanziaria che costituisca per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto [...] dell'accordo interistituzionale del XX/201Z fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Tale corpo volontario di aiuto umanitario dovrebbe essere economicamente sostenibile, integrare i programmi di volontariato esistenti a livello nazionale e internazionale senza esserne un doppione, e concentrarsi sulla risposta alle necessità concrete e alle carenze nel settore umanitario.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Occorre che le disposizioni finanziarie del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2014, poiché sono collegate al quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Lo stanziamento dell'assistenza finanziaria deve essere conforme al regolamento n. xxx/2012 del Consiglio applicabile al bilancio generale dell'Unione europea europea (il "regolamento finanziario"). Vista la specificità degli interventi *di* "EU Aid Volunteers", è opportuno che l'assistenza finanziaria possa essere concessa a persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato. È altresì importante garantire il rispetto delle norme di detto

(16) Occorre che le disposizioni finanziarie del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2014, poiché sono collegate al quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Lo stanziamento dell'assistenza finanziaria deve essere conforme al regolamento n. xxx/2012 del Consiglio applicabile al bilancio generale dell'Unione europea europea (il "regolamento finanziario"). Vista la specificità degli interventi *dell'Iniziativa* "EU Aid Volunteers", è opportuno che l'assistenza finanziaria possa essere concessa a persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato. È altresì importante garantire il rispetto delle

regolamento soprattutto per quanto riguarda i principi di economia, efficienza e efficacia ivi previsti.

norme di detto regolamento soprattutto per quanto riguarda i principi di economia, efficienza e efficacia ivi previsti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La partecipazione dei paesi terzi, in particolare dei paesi in via d'adesione, dei paesi candidati, dei paesi EFTA ***e dei paesi partner della politica europea di vicinato***, deve essere possibile sulla base di convenzioni di cooperazione.

(18) La partecipazione dei paesi terzi, in particolare dei paesi in via d'adesione, dei paesi candidati ***e*** dei paesi EFTA deve essere possibile sulla base di convenzioni di cooperazione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) *Per* consentire un feedback e un miglioramento continuo, *occorre delegare* alla Commissione il potere di adottare atti *in conformità* all'articolo 290 del trattato *sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda* le disposizioni relative alle norme di gestione dei Volontari europei per l'aiuto umanitario ***e*** la modifica degli indicatori di rendimento. È ***particolarmente importante*** che la Commissione, *nel corso del suo lavoro*

(19) *Al fine di* consentire un feedback e un miglioramento continuo ***nonché di accrescere la flessibilità e l'efficacia della relativa adozione***, *dovrebbe essere delegato* alla Commissione il potere di adottare atti *conformemente* all'articolo 290 del trattato *sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle* disposizioni relative alle norme di gestione ***e mobilitazione*** dei Volontari europei per l'aiuto umanitario, la modifica degli indicatori di rendimento ***e***

preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

l'adozione dei programmi di lavoro pluriennali in cui sono definiti gli obiettivi, le priorità, i risultati attesi, il metodo di attuazione e le dotazioni finanziarie in termini generali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) *Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'esecuzione del presente regolamento devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Dette competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. La procedura d'esame deve essere seguita per l'adozione del dispositivo di certificazione, il programma di formazione e il programma di lavoro annuale del Corpo.*

Emendamento

(20) *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Per l'adozione del dispositivo di certificazione, il programma di formazione e il programma di lavoro annuale del Corpo, **che dovrebbe dare applicazione ai programmi di lavoro pluriennali di cui al presente regolamento, si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento istituisce un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (in appresso: "EU Aid Volunteers", o "Volontari europei per l'aiuto umanitario") per inquadrare contributi comuni di volontari europei in azioni di aiuto umanitario dell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure di funzionamento **di** "EU Aid Volunteers" e le norme per la concessione dell'assistenza finanziaria.

Emendamento

Il presente regolamento istituisce un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (in appresso: "**Iniziativa** EU Aid Volunteers", o "Volontari europei per l'aiuto umanitario") per inquadrare contributi comuni di volontari europei in azioni di aiuto umanitario dell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure di funzionamento **dell'Iniziativa** "EU Aid Volunteers" e le norme per la concessione dell'assistenza finanziaria.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. alla mobilitazione dei Volontari europei per l'aiuto umanitario in azioni di aiuto umanitario nei paesi terzi;

Emendamento

1. alla mobilitazione dei Volontari europei per l'aiuto umanitario in azioni di aiuto umanitario nei paesi terzi, **fatta eccezione per le situazioni di conflitto armato e di disordini interni**;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

L'obiettivo perseguito è **l'espressione dei** valori umanitari e **della** solidarietà con le popolazioni in stato di necessità attraverso la promozione di un'efficace e visibile **iniziativa** "EU Aid Volunteers", che contribuisca al consolidamento delle capacità dell'Unione di rispondere alle crisi umanitarie e al rafforzamento delle capacità e della resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da

Emendamento

L'obiettivo perseguito **dall'Iniziativa** "EU Aid Volunteers" è **di esprimere i** valori umanitari e **la** solidarietà con le popolazioni in stato di necessità **e di contribuire alla cittadinanza dell'Unione** attraverso la promozione di un'efficace e visibile **Iniziativa** "EU Aid Volunteers", che **apporti un valore aggiunto significativo** e contribuisca al consolidamento delle capacità dell'Unione

catastrofi.

di rispondere alle crisi umanitarie e al rafforzamento delle capacità e della resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi, ***in particolare mediante la preparazione alle catastrofi, la riduzione dei rischi di catastrofi e il rafforzamento del collegamento tra aiuto di emergenza, risanamento e sviluppo.***

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

L'obiettivo perseguito è l'espressione dei valori umanitari e della solidarietà con le popolazioni in stato di necessità attraverso la promozione di un'efficace e visibile ***iniziativa*** "EU Aid Volunteers", che contribuisca al consolidamento delle capacità dell'Unione di rispondere alle crisi umanitarie e al rafforzamento delle capacità e della resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi.

Emendamento

L'obiettivo perseguito è l'espressione dei valori umanitari e della solidarietà con le popolazioni in stato di necessità attraverso la promozione di un'efficace e visibile ***Iniziativa*** "EU Aid Volunteers", che contribuisca al consolidamento delle capacità dell'Unione di rispondere alle crisi umanitarie, ***siano esse causate dall'uomo o da catastrofi naturali***, e al rafforzamento delle capacità e della resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

1. Le azioni ***di*** "EU Aid Volunteers" si effettuano nel rispetto dei principi di aiuto umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.
2. Le azioni ***di*** "EU Aid Volunteers" rispondono alle necessità delle comunità locali e delle organizzazioni d'accoglienza e devono contribuire alla professionalità nell'apporto dell'aiuto umanitario.
3. La protezione e la sicurezza dei

Emendamento

1. Le azioni ***dell'Iniziativa*** "EU Aid Volunteers" si effettuano nel rispetto dei principi di aiuto umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.
2. Le azioni ***dell'Iniziativa*** "EU Aid Volunteers" rispondono alle necessità delle comunità locali e delle organizzazioni d'accoglienza e devono contribuire alla professionalità nell'apporto dell'aiuto umanitario.
3. La protezione e la sicurezza dei

volontari sono una priorità.

4. "EU Aid Volunteers" promuove attività comuni e la partecipazione di volontari di paesi diversi, e incoraggia progetti congiunti e partenariati transnazionali fra le organizzazioni esecutive, come indicato all'articolo 10.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le azioni di "EU Aid Volunteers" rispondono alle necessità delle comunità locali e delle organizzazioni d'accoglienza e devono contribuire alla professionalità nell'apporto dell'aiuto umanitario.

volontari sono una priorità.

4. **L'Iniziativa "EU Aid Volunteers"** promuove attività comuni e la partecipazione di volontari di paesi diversi, e incoraggia progetti congiunti e partenariati transnazionali fra le organizzazioni esecutive, come indicato all'articolo 10. 4 bis.

Emendamento

2. Le azioni di "EU Aid Volunteers" rispondono alle necessità delle comunità locali e delle organizzazioni d'accoglienza e devono contribuire alla professionalità nell'apporto dell'aiuto umanitario.
Un'attenzione particolare è riservata alla cooperazione dei volontari con le donne nei paesi terzi, considerato il ruolo pluridimensionale che esse svolgono nella gestione delle catastrofi, come risulta anche dal documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, dal titolo "Il futuro che vogliamo", allegato alla risoluzione 66/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 27 luglio 2012.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Per conseguire gli obiettivi dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers", viene instaurata una piattaforma di concertazione e di dialogo che riunisca i rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e delle organizzazioni di invio e di accoglienza.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "volontario": una persona che scelga, per libera volontà e libera motivazione, e senza porre il lucro come primario interesse, di impegnarsi in attività che vadano a beneficio della comunità, **di sé stesso** e della società in generale;

Emendamento

(a) "volontario": una persona che scelga, per libera volontà e libera motivazione, e senza porre il lucro come primario interesse, di impegnarsi in attività che vadano a beneficio della comunità e della società in generale **e anche, eventualmente, di se stessa**;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera b)

Testo della Commissione

(b) "candidato volontario": una persona ammissibile ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e che si candidi a partecipare alle attività **di** "EU Aid Volunteers";

Emendamento

(b) "candidato volontario": una persona ammissibile ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e che si candidi a partecipare alle attività **dell'Iniziativa** "EU Aid Volunteers";

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "Volontario europeo per l'aiuto umanitario": un candidato volontario che sia stato selezionato, formato, giudicato idoneo e iscritto come disponibile alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario in paesi terzi;

Emendamento

(c) "Volontario europeo per l'aiuto umanitario": un candidato volontario che sia stato selezionato, **adeguatamente** formato **secondo norme e criteri di riferimento specifici**, giudicato idoneo e iscritto come disponibile alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario in paesi terzi;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d)

Testo della Commissione

(d) "aiuto umanitario": attività e interventi destinati a fornire un'assistenza d'emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall'uomo o di catastrofi naturali. Esso comprende l'esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l'accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell'aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle catastrofi e la riduzione del loro rischio di insorgenza e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero;

Emendamento

(d) "aiuto umanitario": attività e interventi, ***in conformità del Consenso europeo sull'aiuto umanitario***, destinati a fornire un'assistenza d'emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall'uomo o di catastrofi naturali. Esso comprende l'esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l'accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell'aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle catastrofi e la riduzione del loro rischio di insorgenza e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafi da 1 a 3

Testo della Commissione

1. Nell'attuazione del regolamento è ***garantita*** la coerenza con altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con altre politiche rilevanti dell'Unione. Particolare attenzione va accordata a garantire una transizione fluida fra il soccorso, la riabilitazione e lo sviluppo.

Emendamento

1. Nell'attuazione del regolamento ***sono garantiti il coordinamento, la coerenza e la complementarità*** con altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con altre politiche rilevanti dell'Unione, ***segnatamente la politica relativa all'aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo e il meccanismo di protezione civile dell'Unione, soprattutto al fine di garantire il valore aggiunto delle azioni condotte dall'Iniziativa "EU Aid Volunteers"***. Particolare attenzione va accordata alla necessità di garantire una transizione fluida fra il soccorso, la

2. La Commissione e gli Stati membri cooperano per **garantire** l'interconnessione e la coerenza fra i *rilevanti* programmi nazionali di volontariato e le azioni di "EU Aid Volunteers".

3. Nell'attuare le azioni **di** "EU Aid Volunteers" l'Unione promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali *rilevanti*, in particolare le Nazioni Unite, e altri partner nel settore dell'aiuto umanitario.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. "EU Aid Volunteers" persegue gli obiettivi operativi esposti in appresso.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

(a) Aumento e miglioramento della capacità dell'Unione di fornire aiuto umanitario

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

- il numero di Volontari europei per l'aiuto umanitario mobilitati o pronti alla mobilitazione;
- il numero di persone raggiunte da aiuti umanitari apportati dall'Unione.

riabilitazione e lo sviluppo.

2. La Commissione e gli Stati membri cooperano per **migliorare l'efficienza, l'efficacia**, l'interconnessione e la coerenza fra i *pertinenti* programmi nazionali di volontariato e le azioni **dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers" per garantire un migliore rapporto costo/efficacia. La Commissione utilizza, se del caso, le reti europee esistenti.**

3. Nell'attuare le azioni **dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers"** l'Unione promuove la cooperazione con le *pertinenti* organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, e altri partner nel settore dell'aiuto umanitario **e parti interessate a livello regionale.**

Emendamento

1. **L'Iniziativa "EU Aid Volunteers"** persegue gli obiettivi operativi esposti in appresso.

Emendamento

(a) Aumento e miglioramento della capacità dell'Unione di fornire aiuto umanitario

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

- il numero di Volontari europei per l'aiuto umanitario mobilitati o pronti alla mobilitazione **con le qualifiche richieste;**
- il numero di persone raggiunte da aiuti umanitari **e la valutazione dell'efficacia degli aiuti umanitari** apportati dall'Unione

grazie ai Volontari europei per l'aiuto umanitario;

– il livello di soddisfazione dei volontari europei per l'aiuto umanitario mobilitati, delle organizzazioni di invio e di accoglienza nonché delle comunità dei paesi terzi che partecipano all'aiuto o ne beneficiano, in relazione all'effettivo contributo umanitario dei volontari sul campo.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione

(b) Miglioramento delle capacità e competenze dei volontari nel campo degli aiuti umanitari e delle condizioni in cui operano

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

- *il numero di volontari formati* e la qualità della formazione, sulla base di valutazioni e del livello di soddisfazione;
- il numero delle organizzazioni di invio di volontari certificate che applicano le norme per la mobilitazione e la gestione dei Volontari europei per l'aiuto umanitario.

Emendamento

(b) Miglioramento delle capacità, *del livello di conoscenze* e delle competenze dei volontari nel campo degli aiuti umanitari, *nonché del loro statuto* e delle condizioni in cui essi operano.

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

- la qualità della formazione *dei volontari* sulla base di valutazioni e del livello di soddisfazione;
- il numero delle organizzazioni di invio di volontari certificate che applicano le norme per la mobilitazione e la gestione dei Volontari europei per l'aiuto umanitario;
- *il livello di soddisfazione dei volontari formati, delle organizzazioni di invio e di accoglienza nonché delle comunità dei paesi terzi che partecipano all'aiuto o ne beneficiano, in relazione alla qualità della formazione, al livello delle conoscenze, alle competenze, allo statuto e alle condizioni in cui operano i volontari;*
- *l'evoluzione delle condizioni in cui operano i volontari.*

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d'accoglienza e promozione del volontariato nei paesi terzi

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

- il numero e il tipo di azioni di potenziamento delle capacità;
- la quantità di personale e di volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità.

Emendamento

(c) Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d'accoglienza e promozione del volontariato nei paesi terzi

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

- il numero e il tipo di azioni di potenziamento delle capacità ***nei paesi terzi***;
- la quantità di personale e di volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità;
- ***il livello di soddisfazione del personale delle organizzazioni di accoglienza e dei volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità in relazione alla qualità delle azioni condotte.***

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) Promozione della visibilità dei valori di aiuto umanitario dell'Unione

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

- ***il livello di conoscenza dei Volontari europei per l'aiuto umanitario riguardo all'aiuto umanitario dell'UE;***
- il livello di sensibilizzazione, per quanto riguarda "EU Aid Volunteers", fra la popolazione interessata nell'Unione, le comunità dei paesi terzi che vi partecipano

Emendamento

(d) Promozione della visibilità dei valori di aiuto umanitario dell'Unione

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

- ***il numero e il tipo di azioni di informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione organizzate prima, durante e dopo la mobilitazione dei volontari;***
- il livello di sensibilizzazione, per quanto riguarda ***l'Iniziativa*** "EU Aid Volunteers", fra la popolazione interessata nell'Unione, le comunità dei paesi terzi che vi

e ne beneficiano, e altri operatori nel settore umanitario.

partecipano e ne beneficiano, e altri operatori nel settore umanitario.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – alinea

Testo della Commissione

(e) Aumento della coerenza *e* dell'interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell'Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario. I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

Emendamento

(e) Aumento della coerenza, dell'interconnessione *e dell'affidabilità* del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell'Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario. I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – trattino 1

Testo della Commissione

– il numero delle organizzazioni di invio di volontari certificate;

Emendamento

– *la valutazione qualitativa e quantitativa* delle organizzazioni di invio di volontari certificate (*segnatamente numero, struttura e meccanismi di cooperazione*);

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1, dalla lettera a) alla lettera e), sono utilizzati, secondo le necessità, per monitorare, valutare e rivedere le prestazioni. Sono indicativi e potrebbero essere modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 25 per tenere conto dell'esperienza acquisita dalla valutazione dei progressi compiuti.

Emendamento

2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1, dalla lettera a) alla lettera e), sono utilizzati, secondo le necessità, per monitorare, valutare e rivedere le prestazioni. Sono indicativi e potrebbero essere modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 25 per tenere conto dell'esperienza acquisita dalla valutazione dei progressi compiuti. *La Commissione elabora indicatori qualitativi riguardanti l'efficacia, la risposta alle necessità*

individuare sul campo, la sostenibilità delle azioni condotte e il valore aggiunto apportato dai Volontari europei per l'aiuto umanitario nel rafforzamento della capacità dell'Unione di rispondere alle crisi umanitarie conformemente all'articolo 3.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Capo II – titolo

Testo della Commissione

Azioni **di** "EU Aid Volunteers"

Emendamento

Azioni **dell'Iniziativa** "EU Aid Volunteers"

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 8

Testo della Commissione

Articolo 8

Azioni **di** "EU Aid Volunteers"

"EU Aid Volunteers" persegue gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 attraverso i seguenti tipi di azioni:

- elaborazione e mantenimento delle norme relative ai candidati volontari e ai Volontari europei per l'aiuto umanitario;
- elaborazione e mantenimento di un dispositivo di certificazione per le organizzazioni di invio dei volontari e per le organizzazioni di accoglienza;
- individuazione e selezione dei candidati volontari;
- definizione di un programma di formazione e sostegno alla formazione e all'apprendistato;
- creazione, cura e aggiornamento di un Registro dei Volontari europei per l'aiuto umanitario;

Emendamento

Articolo 8

Azioni **dell'Iniziativa** "EU Aid Volunteers"

L'iniziativa "EU Aid Volunteers" persegue gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 attraverso i seguenti tipi di azioni:

- elaborazione e mantenimento delle norme relative ai candidati volontari e ai Volontari europei per l'aiuto umanitario;
- elaborazione e mantenimento di un dispositivo di certificazione per le organizzazioni di invio dei volontari e per le organizzazioni di accoglienza;
- individuazione e selezione dei candidati volontari;
- definizione di un programma di formazione e sostegno alla formazione e all'apprendistato ***insieme a organizzazioni specializzate con esperienza pratica in loco***;
- creazione, cura e aggiornamento di un Registro dei Volontari europei per l'aiuto umanitario;

– mobilitazione dei Volontari europei per l'aiuto umanitario nei paesi terzi per attività e interventi di aiuto umanitario;

– rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d'accoglienza;

– creazione e gestione di una Rete "EU Aid Volunteers";

– comunicazione, sensibilizzazione e visibilità;

– attività aggiuntive che rafforzano l'affidabilità, la trasparenza e l'efficacia *di* "EU Aid Volunteers".

– mobilitazione dei Volontari europei per l'aiuto umanitario nei paesi terzi per attività e interventi di aiuto umanitario;

– rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d'accoglienza;

– ***riconoscimento e valorizzazione dell'esperienza dei volontari che hanno partecipato con successo all'Iniziativa "EU Aid Volunteers";***

– creazione e gestione di una Rete "EU Aid Volunteers" ***e incitamento allo scambio di buone pratiche sia durante che dopo il periodo di volontariato;***

– comunicazione, sensibilizzazione e visibilità;

– attività aggiuntive che rafforzano l'affidabilità, la trasparenza e l'efficacia ***dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers".***

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'individuazione, la selezione e la preparazione dei candidati volontari per la mobilitazione in azioni di aiuto umanitario;

Emendamento

(a) l'individuazione, la selezione e la preparazione dei candidati volontari per la mobilitazione in azioni di aiuto umanitario.

I candidati volontari sono individuati e selezionati sulla base di competenze e conoscenze specifiche che rispondano alle esigenze riscontrate nei paesi di mobilitazione e che costituiscano un valore aggiunto per le organizzazioni ospiti e le comunità locali.

L'individuazione e la selezione sono effettuate in modo da assicurare l'eterogeneità dei profili e delle competenze tra giovani ed esperti, tenendo sempre conto delle esigenze concrete riscontrate sul campo.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la gestione e la mobilitazione nei paesi terzi dei Volontari europei per l'aiuto umanitario.

Emendamento

(b) la gestione e la mobilitazione nei paesi terzi dei Volontari europei per l'aiuto umanitario.

Il contesto della mobilitazione tiene conto delle competenze e delle conoscenze linguistiche dei Volontari europei per l'aiuto umanitario.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le norme di cui al paragrafo 1 sono definite tenendo conto delle norme e dei programmi esistenti, in linea con l'obiettivo definito all'articolo 3.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tali norme garantiscono l'obbligo di diligenza e contemplano in particolare le responsabilità delle organizzazioni di invio dei volontari e delle organizzazioni d'accoglienza, le condizioni minime relative alla copertura delle spese di sussistenza, di alloggio e di altre spese rilevanti, la copertura assicurativa, le procedure di sicurezza e altri elementi pertinenti.

Emendamento

2. Tali norme garantiscono l'obbligo di diligenza e contemplano in particolare le responsabilità delle organizzazioni di invio dei volontari e delle organizzazioni d'accoglienza, ***la supervisione, la formazione e la gestione permanenti dei volontari***, le condizioni minime relative alla copertura delle spese di sussistenza, di alloggio e di altre spese pertinenti, la copertura assicurativa, le procedure di sicurezza e altri elementi pertinenti.

Emendamento 48
Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione stabilisce un dispositivo di certificazione che garantisce che le organizzazioni di invio di volontari rispettino le norme di cui all'articolo 9 e un dispositivo di certificazione differenziato per le organizzazioni d'accoglienza.

Emendamento

1. La Commissione stabilisce un dispositivo di certificazione, ***elaborato in stretta collaborazione con i partner umanitari***, che garantisce che le organizzazioni di invio di volontari rispettino le norme di cui all'articolo 9 e un dispositivo di certificazione differenziato per le organizzazioni d'accoglienza. ***Tale dispositivo è inclusivo e non discriminatorio nei confronti di qualsiasi tipo di organizzazione ammissibile.***

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nell'elaborazione del dispositivo di certificazione, la Commissione cerca di creare sinergie con gli strumenti di partenariato della Commissione nel settore umanitario e con le norme umanitarie esistenti, in un'ottica di semplificazione amministrativa.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) ***Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)*** e Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;

(b) Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fermi restando i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, le organizzazioni di invio dei volontari e le organizzazioni d'accoglienza possono realizzare le azioni **di** "EU Aid Volunteers" in associazione con organizzazioni private a scopo di lucro.

Emendamento

4. Fermi restando i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, le organizzazioni di invio dei volontari e le organizzazioni d'accoglienza possono realizzare le azioni **dell'Iniziativa** "EU Aid Volunteers" in associazione con organizzazioni private a scopo di lucro.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **La** Commissione stabilisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari allo svolgimento di attività umanitarie e alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario.

Emendamento

1. **Sulla base delle norme esistenti e in collaborazione con istituzioni specializzate**, la Commissione stabilisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari allo svolgimento di attività umanitarie e alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sono ammessi a partecipare al programma di formazione i candidati volontari individuati e selezionati conformemente all'articolo 11. La portata individuale e il contenuto della formazione che ogni candidato deve effettuare sono determinati in base alle esigenze del candidato stesso tenendo conto della sua precedente esperienza.

Emendamento

2. Sono ammessi a partecipare al programma di formazione **dell'Unione organizzato dalle organizzazioni specializzate** i candidati volontari individuati e selezionati conformemente all'articolo 11. La portata individuale e il contenuto della formazione che ogni candidato deve effettuare sono determinati in base alle esigenze del candidato stesso tenendo conto della sua precedente esperienza.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fermo restando il paragrafo 3, i candidati volontari che non hanno usufruito di un apprendistato possono ricevere, se del caso, una preparazione supplementare pre-mobilizzazione da parte delle organizzazioni di invio certificate. Questa preparazione e l'apprendistato avvengono nel rispetto delle norme sulla preparazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento

4. Fermo restando il paragrafo 3, i candidati volontari che non hanno usufruito di un apprendistato possono ricevere, se del caso, una preparazione supplementare pre-mobilizzazione da parte delle organizzazioni di invio certificate. Questa preparazione e l'apprendistato avvengono nel rispetto delle norme sulla preparazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). ***I volontari europei per l'aiuto umanitario possono ricevere una formazione supplementare specificatamente adattata ai bisogni e alle circostanze specifiche del luogo di destinazione.***

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il programma di formazione comporta una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario.

Emendamento

5. Il programma di formazione comporta una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario ***e a rispondere ai bisogni in loco. Tale valutazione è effettuata in collaborazione con le organizzazioni di invio di volontari.***

Emendamento 56

Proposta di decisione Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sono considerati Volontari europei per l'aiuto umanitario i candidati che superano la valutazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5. In quanto tali possono essere inseriti nel Registro dei Volontari europei per l'aiuto umanitario (in appresso: "il

Emendamento

1. Sono considerati Volontari europei per l'aiuto umanitario i candidati che superano la valutazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5. In quanto tali possono essere inseriti nel Registro dei Volontari europei per l'aiuto umanitario (in appresso: "il

Registro") e sono ammissibili alla mobilitazione.

Registro") e sono ammissibili alla mobilitazione *per un periodo limitato a due anni, al di là dei quali sono nuovamente sottoposti a valutazione.*

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I Volontari europei per l'aiuto umanitario figuranti nel Registro possono essere mobilitati, per attività e interventi di aiuto umanitario quali definiti all'articolo 5, lettera d):

Emendamento

1. I Volontari europei per l'aiuto umanitario figuranti nel Registro possono essere mobilitati, per attività e interventi di aiuto umanitario quali definiti all'articolo 5, lettera d), *fatta eccezione per le situazioni di conflitto armato e di disordini interni:*

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La mobilitazione risponde alle esigenze reali espresse a livello locale dalle organizzazioni di accoglienza. Il ruolo dei volontari viene definito con chiarezza.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le specifiche condizioni di mobilitazione dei volontari, compresi la durata e il luogo della mobilitazione e i compiti del volontario, sono definite in un contratto fra le organizzazioni di invio e il volontario.

Emendamento

3. Le specifiche condizioni di mobilitazione dei volontari, compresi, *fra l'altro*, la durata e il luogo della mobilitazione e i compiti del volontario, sono definite in un contratto fra le organizzazioni di invio e il volontario. *Il contratto specifica i diritti e gli obblighi dei volontari o indica il documento in cui tali diritti e obblighi figurano.*

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Ogni volontario è inquadrato ed assistito durante il periodo di mobilitazione da una persona di riferimento designata dall'organizzazione di accoglienza.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Riconoscimento e valorizzazione dell'esperienza dei volontari

1. La Commissione sostiene azioni di valorizzazione dell'esperienza del volontario e di attestazione del suo impegno volte a riconoscere l'esperienza e ad avvalorare i benefici in ambito professionale e per la società.

L'esperienza dei volontari può essere certificata al termine di una mobilitazione riuscita sul posto.

2. Il registro può differenziare i volontari europei per l'aiuto umanitario sulla base delle loro precedenti esperienze nel settore dell'azione umanitaria.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione istituisce e gestisce la Rete "EU Aid Volunteers" (in appresso: "la Rete").

1. La Commissione istituisce e gestisce una Rete "EU Aid Volunteers" (in appresso: "la Rete").

2. La Rete facilita l'interazione: fra i candidati volontari e i Volontari europei per l'aiuto umanitario che partecipano o hanno partecipato all'*iniziativa* "EU Aid Volunteers"; fra questi volontari e altri beneficiari *di* "EU Aid Volunteers", in particolare quelli di cui all'articolo 15, e fra altri operatori rilevanti. La Rete fornisce opportunità di interazione virtuale, in particolare attraverso la condivisione delle conoscenze e la diffusione delle informazioni sull'*iniziativa* "EU Aid Volunteers", e sostiene altre attività pertinenti quali seminari e workshop.

3. La Rete fornisce altresì e promuove opportunità di volontariato on-line per completare e rafforzare le attività *di* "EU Aid Volunteers".

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

1. La Commissione sostiene azioni di pubblica informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere l'*iniziativa* "EU Aid Volunteers" e per incoraggiare il volontariato nel settore dell'aiuto umanitario nell'Unione e nei paesi terzi che beneficiano delle sue azioni.

2. La Commissione elabora un piano d'azione di informazione e comunicazione relativo agli obiettivi, alle azioni e ai risultati *di* "EU Aid Volunteers", che definisce le attività di comunicazione e diffusione, in particolare verso i cittadini europei, i futuri potenziali candidati volontari e i beneficiari delle azioni di "EU Aid Volunteers". Tutti i beneficiari di "EU Aid Volunteers", in particolare le organizzazioni di invio e di accoglienza, attuano tale piano d'azione.

2. La Rete facilita l'interazione: fra i candidati volontari e i Volontari europei per l'aiuto umanitario che partecipano o hanno partecipato all'*Iniziativa* "EU Aid Volunteers"; fra questi volontari e altri beneficiari *dell'Iniziativa* "EU Aid Volunteers", in particolare quelli di cui all'articolo 15, e fra altri operatori rilevanti. La Rete fornisce opportunità di interazione virtuale, in particolare attraverso la condivisione delle conoscenze e la diffusione delle informazioni sull'*Iniziativa* "EU Aid Volunteers", e sostiene altre attività pertinenti quali seminari e workshop.

3. La Rete fornisce altresì e promuove opportunità di volontariato on-line per completare e rafforzare le attività *dell'Iniziativa* "EU Aid Volunteers".

Emendamento

1. La Commissione sostiene azioni di pubblica informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere l'*Iniziativa* "EU Aid Volunteers" e per incoraggiare il volontariato nel settore dell'aiuto umanitario nell'Unione e nei paesi terzi che beneficiano delle sue azioni.
Tali azioni sostengono le iniziative esistenti negli Stati membri.

2. La Commissione elabora un piano d'azione di informazione e comunicazione relativo agli obiettivi, alle azioni e ai risultati *dell'Iniziativa* "EU Aid Volunteers", che definisce le attività di comunicazione e diffusione, in particolare verso i cittadini europei, i futuri potenziali candidati volontari e i beneficiari delle azioni di "EU Aid Volunteers". Tutti i beneficiari di "EU Aid Volunteers", in particolare le organizzazioni di invio e di accoglienza, attuano tale piano d'azione.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

1. La Commissione sostiene azioni di pubblica informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere l'**iniziativa** "EU Aid Volunteers" e per incoraggiare il volontariato nel settore dell'aiuto umanitario nell'Unione e nei paesi terzi che beneficiano delle sue azioni.

2. La Commissione elabora un piano d'azione di informazione e comunicazione relativo agli obiettivi, alle azioni e ai risultati **di** "EU Aid Volunteers", che definisce le attività di comunicazione e diffusione, in particolare verso i cittadini europei, i futuri potenziali candidati volontari e i beneficiari delle azioni **di** "EU Aid Volunteers". Tutti i beneficiari **di** "EU Aid Volunteers", in particolare le organizzazioni di invio e di accoglienza, attuano tale piano d'azione.

3. Prima, durante e dopo la loro mobilitazione, i Volontari europei per l'aiuto umanitario prendono parte, **se necessario** con l'assistenza e sotto la direzione delle organizzazioni di invio e di accoglienza, ad attività rilevanti di informazione, comunicazione e sensibilizzazione, per promuovere "EU Aid Volunteers" e il loro impegno a riguardo. La Commissione definisce tali attività senza imporre obblighi sproporzionati ai volontari.

Emendamento

1. La Commissione sostiene azioni di pubblica informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere l'**Iniziativa** "EU Aid Volunteers" e per incoraggiare il volontariato nel settore dell'aiuto umanitario nell'Unione e nei paesi terzi che beneficiano delle sue azioni.

2. La Commissione elabora un piano d'azione di informazione e comunicazione relativo agli obiettivi, alle azioni e ai risultati **dell'Iniziativa** "EU Aid Volunteers", che definisce le attività di comunicazione e diffusione, in particolare verso i cittadini europei, i futuri potenziali candidati volontari e i beneficiari delle azioni **dell'Iniziativa** "EU Aid Volunteers". Tutti i beneficiari **dell'Iniziativa** "EU Aid Volunteers", in particolare le organizzazioni di invio e di accoglienza, attuano tale piano d'azione.

3. Prima, durante e dopo la loro mobilitazione, i Volontari europei per l'aiuto umanitario prendono parte, con l'assistenza e sotto la direzione delle organizzazioni di invio e di accoglienza, ad attività rilevanti di informazione, comunicazione e sensibilizzazione, per promuovere **l'Iniziativa** "EU Aid Volunteers" e il loro impegno a riguardo. La Commissione definisce tali attività senza imporre obblighi sproporzionati ai volontari.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Capo III – titolo

Testo della Commissione

Disposizioni finanziarie

Emendamento

Programmazione e stanziamento dei fondi

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

18. Azioni ammissibili

1. Sono ammesse a beneficiarie dell'assistenza finanziaria le azioni di cui all'articolo 8, incluse le misure necessarie per la loro attuazione e le misure volte a rafforzare il coordinamento fra l'iniziativa "EU Aid Volunteers" e altri programmi rilevanti a livello nazionale e internazionale.

2. L'assegnazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire l'iniziativa "EU Aid Volunteers" e realizzarne gli obiettivi.

Emendamento

(non concerne la versione italiana)

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Programmi di lavoro pluriennali

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, la Commissione adotta congiuntamente due programmi di lavoro indicativi pluriennali consecutivi per il periodo 2014-2020, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento. I programmi costituiscono la base per la programmazione annuale nel quadro del presente regolamento.

2. I documenti dell'Unione di cui al paragrafo 1 sono considerati documenti di programmazione strategica. La Commissione adotta detti documenti dell'Unione mediante atti delegati a norma dell'articolo 25.

3. I programmi di lavoro pluriennali definiscono gli obiettivi perseguiti, le priorità, i risultati attesi, il metodo di attuazione, le dotazioni finanziarie in termini generali e, per quanto concerne le sovvenzioni, le priorità, i principali criteri di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

4. La Commissione effettua una valutazione dei risultati conseguiti durante il periodo di applicazione del primo programma di lavoro pluriennale e degli aspetti qualitativi e quantitativi dell'esecuzione del presente regolamento a norma dell'articolo 26. La Commissione tiene pienamente conto delle conclusioni di detta valutazione all'atto di preparare il secondo programma di lavoro pluriennale e, se del caso, adotta una proposta legislativa per modificare il presente regolamento.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 ter

Programmi di lavoro annuali

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali indicativi basati sul programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18 bis e ad esso conformi, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento.

2. I documenti dell'Unione di cui al paragrafo 1 sono adottati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

3. I programmi di lavoro annuali contengono la descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 19

Testo della Commissione

L'assistenza finanziaria prevista dal presente regolamento può essere concessa a persone fisiche e a persone giuridiche, di diritto privato o di diritto pubblico, che si considerano beneficiari finanziari ai sensi del regolamento *finanziario XX/2012*.

Emendamento

L'assistenza finanziaria prevista dal presente regolamento può essere concessa a persone fisiche e a persone giuridiche, di diritto privato o di diritto pubblico, che si considerano beneficiari finanziari ai sensi del regolamento *(UE, Euratom) n. 966/201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione¹*.

GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 20

Testo della Commissione

Risorse di bilancio

L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è di **239 100 000 EUR** a prezzi correnti.

Se necessario, dopo il 2020 si potranno iscrivere a bilancio stanziamenti per coprire spese analoghe, per consentire la gestione delle azioni non ancora

Emendamento

Importo finanziario di riferimento

L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è di **[...]** EUR a prezzi correnti.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Se necessario, dopo il 2020 si potranno iscrivere a bilancio stanziamenti ***di pagamento*** per coprire spese analoghe, per consentire la gestione ***dei pagamenti*** delle

completate entro il 31 dicembre 2020.

azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento finanziario **XX/2012 applicabile** al bilancio dell'Unione.

Emendamento

1. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento **(UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili** al bilancio **generale** dell'Unione.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento la Commissione adotta un programma di lavoro annuale relativo all'iniziativa "EU Aid Volunteers" conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Il programma definisce gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo totale e fornisce una descrizione delle azioni da finanziare, indicando l'importo assegnato a ciascuna azione e uno scadenario indicativo per la loro attuazione. Nel caso delle sovvenzioni, i programmi indicano le priorità, i principali criteri di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

Emendamento

soppresso

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione può prendere in considerazione il valore aggiunto e i

Emendamento

4. La Commissione può prendere in considerazione il valore aggiunto e i

vantaggi di gestione derivanti dalla creazione di un fondo fiduciario UE.

vantaggi di gestione derivanti dalla creazione di un fondo fiduciario UE, **nel rispetto delle pertinenti disposizioni, in particolare dell'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.**

Qualora la Commissione crei un fondo fiduciario, l'adozione del programma di lavoro pluriennale o annuale di tale fondo è soggetta alla procedura di cui all'articolo 25.

Un fondo fiduciario dell'UE per l'iniziativa "EU Aid Volunteers" può essere creato solo se un'analisi approfondita sull'utilizzo dei fondi fiduciari dell'UE nel quadro delle azioni umanitarie ne ha dimostrato il valore aggiunto.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita dal comitato definito all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio relativo all'aiuto umanitario. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato definito all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio relativo all'aiuto umanitario. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. **Un osservatore del Parlamento europeo partecipa alle attività del comitato.**

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di 7 anni a decorrere dalla data di entrata in

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, **all'articolo 18 bis e all'articolo 21, paragrafo 4**, è conferito alla Commissione per un periodo di 7 anni a decorrere dalla

vigore del presente regolamento.

data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le organizzazioni di invio che mobilitano i volontari in azioni al di fuori dell'UE sono responsabili del monitoraggio delle loro attività e presentano periodicamente alla Commissione relazioni di monitoraggio.

Emendamento

3. Le organizzazioni di invio che mobilitano i volontari in azioni al di fuori dell'UE sono responsabili del monitoraggio delle loro attività e presentano periodicamente alla Commissione relazioni di monitoraggio ***salvaguardando tutti i diritti dei singoli volontari per quanto attiene alla protezione dei dati personali.***

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera a)

Testo della Commissione

(a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente regolamento, durante i primi tre anni di attuazione, entro il **31 dicembre** 2017;

Emendamento

(a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente regolamento, ***tra l'altro per quanto concerne l'impatto di "EU Aid Volunteers" nel settore dell'aiuto umanitario e il rapporto costo-efficacia del programma,*** durante i primi tre anni di attuazione, entro il **30 giugno** 2017;

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 27 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso si applica a decorrere dal

*1° gennaio 2014 e fino al
31 dicembre 2020.*